

N. 00192/2013 REG.PROV.COLL.  
N. 01567/2012 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**Lecce - Sezione Prima**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1567 del 2012, proposto da:  
Cosimo Bagnato, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Rampino, con  
domicilio eletto presso Gabriele Rampino in Lecce, via Trinchese, 63;

**contro**

Comune di Ugento, Regione Puglia;  
Soprintendenza Per Beni Arch. Paes. e Patr. Stor. art. Etnoant. Prov. di  
Le, Br, Ta, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato,  
domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23;

**per la declaratoria**

del silenzio illegittimamente formatosi in relazione all'istanza di  
concessione in sanatoria proposta dal Bagnato in data 22/12/1994,  
nonché in relazione all'istanza in data 24/6/2011, di permesso di  
costruire con autorizzazione paesaggistica; nonché di ogni altro atto  
presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soprintendenza Per Beni Arch. Paes. e Patr. Stor. art. Etnoant. Prov. di Le, Br, Ta;  
Viste le memorie difensive;  
Visti tutti gli atti della causa;  
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Gabriele Rampino, Salvatore Colangelo;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è proprietario di un terreno in agro di Ugento, località Paduli, in catasto al fg. 85, p.lla 736, sul quale nel 1989 ha realizzato abusivamente un'abitazione.

In data 22.12.1994 ha presentato al Sindaco del Comune di Ugento domanda per il rilascio di concessione edilizia in sanatoria. È seguito un contraddittorio cartolare con l'amministrazione, culminato nella nota prot. n. 26967/10, con cui il Comune gli ha comunicato la trasmissione della documentazione alla Regione, competente per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Con nota n. 145/11, la Regione ha comunicato al ricorrente di aver trasferito la pratica al Comune, subdelegato per detto tipo di autorizzazioni.

Nel silenzio dell'amministrazione, il ricorrente in data 2.4.2012 ha formalmente diffidato il Comune a provvedere in ordine alla domanda di concessione in sanatoria, non ricevendo tuttavia alcun tipo di riscontro.

Nella camera di consiglio del 10.1.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Sotto un primo profilo, l'odierno giudizio è stato instaurato entro l'anno dall'istanza proposta dalla ricorrente (2.4.2012), sicché il ricorso deve senz'altro ritenersi tempestivo.

Tanto premesso, rileva altresì il Collegio che, nella fattispecie in esame, si versa nell'ambito di istanza volta all'ottenimento di provvedimento ampliativo –*sub* specie di concessione in sanatoria - rispetto alla quale deve ritenersi pacifica la sussistenza dell'obbligo di provvedere in capo all'amministrazione comunale.

In tal senso quest'ultima non si è attivata, sicché deve ritenersi acclarato il suo silenzio rifiuto sull'istanza in esame.

Ne discende, in accoglimento del ricorso, l'ordine al Comune di Ugento di provvedere in ordine all'istanza del ricorrente, entro gg. 60 dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza.

Spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e ordina per l'effetto al Comune di Ugento di provvedere in ordine all'istanza del ricorrente, entro gg. 60 dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza.

Condanna il Comune di Ugento al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano in complessivi € 800 per diritti e onorari, oltre rimborso del contributo unificato, oltre IVA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Patrizia Moro, Presidente FF

Claudia Lattanzi, Referendario

Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)